



*Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Servizi Tecnico Centrale*

DIVISIONE III
VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA
TEL. 06.4412.4101/2367
WWW.CSLP.IT
CSLP.DIV-TECNICA3@PEC.MIT.GOV.IT

Alla **ASSOBETON**
MILANO
d.galli@assobeton.it
info@assobeton.it

scarico prot. 7109+7290

OGGETTO: Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.1.2018 (NTC 2018). Quesiti su interpretazione NTC 2018 e DPR 380/2001..

Si riscontrano le note email in data 21.9.2020 e 22.9.2020 (rispettivamente Prot. Consup n. 7109 e n.7290) con le quali codesta Associazione chiede “indicazioni” in merito ad alcune questioni operative sollevate da un’azienda in relazione alle richieste effettuate da una Direzione lavori per l’accettazione in cantiere di manufatti prefabbricati dotati di marcatura CE.

Da quanto esposto nelle email sopra indicate, in sostanza la Direzione lavori del cantiere di destinazione:

- ritiene necessario che anche per i manufatti marcati CE debbano essere effettuate le prove su campioni di calcestruzzo, presso uno dei laboratori di cui all’art.59 del DPR 380/2001;
- ritiene necessario che la marchiatura “indelebile” di cui al punto 11.8.3.4 delle NTC 2018 debba intendersi “visibile per tutta la vita dell’opera”, e questo anche per i manufatti marcati CE.

Relativamente alle problematiche sollevate, si espongono le seguenti valutazioni ed indicazioni, onde consentire a codesta Associazione un corretto inquadramento della materia.

Innanzitutto, si ritiene necessario rappresentare che la massima parte dei manufatti prefabbricati, di tipo strutturale, attualmente sul mercato sono marchiati CE sulla base di una Norma europea armonizzata, ai sensi del Regolamento sui Prodotti da Costruzione n.305/2011 (CPR n.305). Come noto, nel sistema istituzionale e normativo definito dai trattati della UE, il regolamento costituisce la manifestazione più rilevante e compiuta della potestà normativa delle istituzioni comunitarie. A tale riguardo si rammenta che l'art.288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che recita espressamente: *“Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri...”*, conferisce ai regolamenti gli attributi essenziali degli atti normativi: la portata generale, l'obbligatorietà e l'applicabilità diretta. I regolamenti, pertanto, estendono i propri effetti a tutti i titolari di diritti nella UE, che devono obbligatoriamente applicarli in ogni loro parte.

A tale proposito si fa presente che è fatto obbligo ai vari Paesi membri di eliminare le possibili differenze tra i contenuti dei regolamenti e quelli delle normative nazionali di settore, eventualmente sovrapposte con i regolamenti medesimi.

Questo obbligo discende immediatamente dal principio della preminenza del diritto dell'Unione della Comunità Europea rispetto alla legislazione nazionale dei Paesi membri, principio sancito dall'articolo 10 della Convenzione Europea: *«La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite, hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri»*.

In altri termini, il primato del diritto comunitario si sostanzia nella prevalenza di quest'ultimo sulle norme interne con esso contrastanti, quale ne sia il rango, anche costituzionale: in pratica, la norma interna contrastante con una norma comunitaria provvista di efficacia diretta non può essere applicata ovvero deve essere disapplicata, con la conseguenza che il rapporto resta disciplinato dalla sola norma comunitaria.

Infatti, la giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che *“il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria”*.

Premesso quanto sopra, si osserva che l'art.1 del CPR n.305 stabilisce, per i prodotti da costruzione, *“le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione”*, al fine di garantire loro la libera circolazione all'interno del Mercato Comune Europeo. Gli strumenti di cui si serve il CPR n.305 per garantire la regolare messa a disposizione e la libera circolazione sul mercato di tali prodotti sono le *“specifiche tecniche armonizzate”* di cui al

capo IV del medesimo CPR, e tra queste specifiche vi è la marcatura CE, ottenuta sulla base di norme armonizzate di cui tratta l'art.17 del CPR.

In questo senso, tra l'altro, l'art.8 comma 3 del CPR 305 dispone: *“al riguardo gli Stati Membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, ad una marcatura che attestai la conformità alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE”*.

Il principio del superiore rango legislativo ed amministrativo posseduto dalla normativa comunitaria, espressa da un regolamento, rispetto alla parallela normativa nazionale, trova evidente applicazione anche nel caso specifico dei manufatti prefabbricati in cemento armato, per i quali, essendo essi in massima parte coperti da norme armonizzate, è obbligatoria la marcatura CE.

Proprio per tale ragione, le vigenti Norme tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.1.2018 (NTC 2018), al punto 11.8.1 indicano, come regola generale, che le disposizioni riportate al cap. 11.8 valgono solo per *“tutti gli elementi prefabbricati ai quali non sia applicabile quanto specificato al punto A oppure al punto C del cap. 11.1”*.

Tra le disposizioni in questione sono ricompresi anche i controlli sul calcestruzzo impiegato in stabilimenti di prefabbricazione, di cui al cap. 11.8.3.1, il quale prevede *“controlli del calcestruzzo a 28 giorni di stagionatura, presso un laboratorio di cui all'art.59 del DPR n.380/2001....”*.

Per tutto quanto sopra esposto, appare evidente che tali disposizioni, e quindi anche il riferimento ai laboratori ex art.59, si devono intendere riferite esclusivamente ai manufatti prefabbricati in ca/cap che ricadono nelle procedure di qualificazione nazionale, di cui al cap. 11.8.4, e non già ai manufatti coperti da marcatura CE.

Viceversa, è appena il caso di rammentare, per tali manufatti CE, che le specifiche tecniche di controllo e verifica del processo di produzione in fabbrica, regolamentate dagli appositi Annex ZA contenuti nella EN applicabile allo specifico prodotto, fanno riferimento alle procedure interne stabilite dal Fabbricante e verificate da uno degli Organismi notificati di certificazione di cui al Capo VII del CPR n.305: gli Annex ZA in questione, principale riferimento operativo applicabile per i manufatti CE, non fanno alcuna menzione – né potrebbero per i motivi precedentemente esposti- ai citati laboratori di cui all'art.59.

Si fa poi osservare che lo stesso cap. 11.8.3.1, all'ultimo capoverso, riferendosi alle verifiche interne di stabilimento (e quindi anche alle certificazioni dei laboratori art.59), specifica chiaramente che *“i suddetti controlli si applicano solo a prodotti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, per i quali si applica integralmente quanto previsto dalle norme pertinenti specifiche tecniche armonizzate”*.

Per altro verso, si deve considerare che il richiamo contenuto nell'art.65 del DPR 380/2001 ai certificati dei citati laboratori, data la necessaria genericità conseguente alla specifica finalità dell'articolo medesimo, ovvero quella di definire principalmente aspetti procedurali di tipo amministrativo, non può non trovare, poi, concreto riferimento applicativo nella specifica normativa tecnica di settore, ovvero nelle disposizioni contenute nelle vigenti NTC2018, le quali – come appena visto- per i casi in trattazione (manufatti marcati CE) escludono chiaramente il ricorso ai laboratori ex art.59.

Le considerazioni riguardanti il principio del superiore rango legislativo ed amministrativo posseduto dalla normativa comunitaria, possono essere ovviamente estese al caso della marchiatura di cui al cap. 11.8.3.4 delle NTC 2018.

Inoltre, per tale specifico aspetto si osserva che il punto 11.8.1 indica sì che i prodotti prefabbricati marcati CE devono comunque rispettare le indicazioni riportate nel citato capitolo, ma solo *“laddove applicabili”* e *“per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate”*.

Ora, l'art.8 del CPR n.305 stabilisce che la marcatura CE, apposta sui prodotti da costruzione per i quali il Fabbrikante ha redatto l'apposita Dichiarazione di prestazione (DOP) di cui agli artt.4 e 6 del CPR, *“è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata”*.

Peraltro, si osserva che la marcatura CE è sempre accompagnata dalla citata DOP, la quale riporta i necessari dati riferiti allo specifico prodotto e le caratteristiche essenziali previste dal CPR n.305; pertanto, deve presumersi che il prodotto così fornito sia dotato di tutti i caratteri di rintracciabilità necessari per la sua inequivocabile individuazione.

A questo riguardo si potrebbe argomentare, in termini operativi, essendo comunque tecnicamente *“possibile”* l'apposizione di un'ulteriore etichettatura oltre a quella CE ed alla consegna della DOP, che tale aggiunta possa costituire un'accettabile modalità atta a realizzare una condizione aggiuntiva di rintracciabilità, ai sensi di quanto previsto dal citato punto 11.8.3.4.

Tuttavia, laddove la richiesta di una ulteriore marchiatura divenga elemento impositivo tale da costituire fatto ostativo all'accettazione del materiale in cantiere, si deve ritenere che detta richiesta possa configurarsi come arbitraria, di fatto un illegittimo ostacolo alla fornitura di un prodotto da costruzione regolarmente posto sul mercato e fornito in cantiere in conformità alle vigenti norme del settore, e che quindi si ponga in aperto contrasto con le disposizioni del CPR n.305.

Sotto questo aspetto, poi, si deve considerare che la finalità della marchiatura di cui all'art.11.8.3.4 delle NTC 2018 consiste, oltre che nella possibilità di definire positivamente la fase di accettazione del materiale da parte della direzione lavori, circostanza peraltro già realizzata

dall'evidenza della apposizione della marcatura CE, anche nella realizzazione delle condizioni di rintracciabilità per le successive fasi di collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere.

Inoltre, non è irrilevante osservare che le attuali disposizioni di legge e regolamentari, sia tecniche che di tipo amministrativo, vigenti nel settore delle costruzioni, definiscono una serie di procedure ed introducono una serie di atti formali e documentali (deposito progetto, relazione a strutture ultimate, atto di collaudo statico.....), tali da consentire anche a distanza di anni la identificazione e la rintracciabilità dei prodotti posti in opera.

Al riguardo si ritiene utile rammentare quanto espressamente indicato dal cap.11.1 delle NTC 2018: *“Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predisponde, nell’ambito della Relazione a struttura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni”*.

Pertanto, ad avviso di questa Divisione, si ritiene che la richiesta dell'apposizione di una marchiatura, “indelebile” ai sensi di quanto indicato al punto 11.8.3.4 delle NTC 2018, sia da considerarsi impropriamente posta, e nel caso particolare di manufatti marcati CE anche in contrasto con la regolamentazione europea, laddove sia accompagnata dalla condizione che debba essere “visibile per tutta la vita dell’opera”.

Il Dirigente III DIVISIONE
Ing. Marco Panecaldo